

Attualità

Questioni di merito non sindacabili in Cassazione

14 Febbraio 2007

L'esame di una caso pratico: il ricorso contro le decisioni di Ctp e Ctr optanti per la compensazione delle spese in caso di cessata materia per autotutela



Il caso processuale

Immaginiamo il seguente iter processuale.

L'ufficio, dopo essersi costituito, si rende conto dell'esistenza di un vizio dell'atto impugnato e (essendo ancora nei termini per riproporlo esente da vizi), nell'ambito del proprio potere di autotutela, procede ad annullare l'atto impugnato.

Con decreto presidenziale viene, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

Avverso tale decreto, il ricorrente propone reclamo alla Commissione tributaria provinciale che però lo respinge.

Il contribuente, quindi, propone appello, chiedendo la riforma della decisione dei giudici di prime cure:

- a. per l'inconfigurabilità della cessazione della materia del contendere, avendo l'ufficio annullato l'avviso di accertamento al solo fine di sostituirlo con un altro privo di vizi
- b. per l'intervento, nelle more del giudizio, della sentenza della Corte costituzionale n. 274/2005, sulla portata dell'articolo 46, comma 3, del Dlgs n. 546/1992.

L'Amministrazione ribatte, allora, che la circostanza che la lite si fosse successivamente riproposta tra le parti, in seguito all'emanazione di un nuovo atto di accertamento, non ha alcun pregio al fine

di escludere la configurabilità della cessazione della materia del contendere.

In relazione, poi, alla sentenza n. 274/2005 della Corte costituzionale, l'ufficio evidenzia come la stessa sentenza non abbia, in realtà, ribaltato la regola prevista dall'articolo 46, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, nel senso della automatica condanna dell'Amministrazione.

In seguito a tale pronuncia, infatti, il giudice di merito ha semplicemente acquisito la possibilità di pronunciarsi sulle spese di giudizio, non più dovendo, *ope legis*, dichiararne la compensazione.

Il giudice di merito, cioè, a seguito della sentenza, deve fare applicazione dell'articolo 15 del Dlgs n. 546/1992, laddove il secondo comma, richiamando l'articolo 92, comma 2 cpc, prevede che la Commissione tributaria possa dichiarare in tutto o in parte la compensazione delle spese di giudizio, ove ricorrano giusti motivi.

Infine, l'ufficio, a riprova della insussistenza finanche dell'ipotesi di soccombenza virtuale, ricorda che proprio il fatto che l'Amministrazione, dopo l'esercizio dell'autotutela, abbia comunque emanato un nuovo avviso di accertamento con il medesimo contenuto sostanziale dei precedenti atti, conferma che il provvedimento di annullamento non derivava da insussistenza delle ragioni del credito erariale e, pertanto, del tutto logica è la compensazione delle spese di giudizio.

Anche la Ctr (per un caso analogo, vedi Ctr Firenze, n. 24/35/06, depositata in data 23/6/2006) respinge l'appello del contribuente, ribadendo le conclusioni della Ctp.

La Commissione regionale sottolinea, inoltre, come, comunque, la sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 46, comma 3, Dlgs 546/92, nella parte in cui "precludeva" la condanna alle spese dell'Amministrazione, in caso di cessazione della materia del contendere, fosse successiva sia al decreto di annullamento del provvedimento impugnato emesso dall'Agenzia, sia al decreto del presidente della Ctp che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, sia, infine, alla stessa sentenza della Ctp che aveva deciso, rigettandolo, sul reclamo proposto dalla società.

Il contribuente però impugna anche tale sentenza, affermando che:

- non si poteva invero parlare di cessazione della materia del contendere, ma di vera e propria rinuncia agli atti del giudizio
- le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale sono retroattive e, quindi, comunque l'ufficio doveva essere condannato al pagamento delle spese di giudizio. Se, infatti, fosse anche vero che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale non si potevano spiegare

sulla fase di giudizio davanti alla Ctp, comunque la Ctr ben avrebbe potuto fare applicazione del nuovo testo nel giudizio di fronte alla stessa pendente.

La non sindacabilità in Cassazione

In realtà, a ben vedere, per la questione in esame (legittimità o meno della compensazione delle spese in caso di cessata materia del contendere per annullamento in autotutela) non è possibile ricorrere in Cassazione.

I motivi di impugnazione sollevabili dal contribuente, in merito alla legittimità o meno della sentenza della Ctr, attengono, infatti, necessariamente al merito della vicenda, come noto non sindacabile in sede di legittimità.

E' sì vero che, secondo la Corte costituzionale (sentenza 274/2005), la compensazione *ope legis* delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, rendendo inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato anche il processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro dell'atto) di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui pretese e, corrispondentemente, in un *"del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio"*.

Tuttavia è anche vero che la decisione della Corte costituzionale riporta ora la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa, quindi, non ha natura sanzionatoria, né avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale) (Cassazione, sezione III, 28 marzo 2001, n. 4485).

Non essendovi, però, pronuncia nel merito, ma solo declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, il giudice tributario dovrà pronunciare la condanna alle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base a una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte, su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito (Cassazione, 5 agosto 1981, n. 4889, e 11 gennaio 1990, n. 46).

Anche alla luce della pronuncia n. 274 del 2005 della Corte costituzionale, rimane, quindi, sempre possibile, per il giudice tributario che dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, come consentito dall'articolo 15 del Dlgs n. 546/1992, con rinvio alla disciplina dell'articolo

92 del Codice civile, in presenza di soccombenza reciproca o ricorrendo altri giusti motivi.

In particolare, la compensazione per "giusti motivi" rientra in un tipo di valutazione affidata al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità, considerato oltretutto che il giudice non è neppure tenuto a una specifica motivazione (*cfr* sentenza 22 aprile 2005, n. 8540, con cui la sezione I della Cassazione ha precisato che *"il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che - per questo - la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi"*).

Si tratta, quindi, in ogni caso, di questioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.

di

Giovambattista Palumbo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/questioni-merito-non-sindacabili-cassazione>